



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 83 del 30/09/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Saldiglora Marianna del Foro di Catania , per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale Civile di Enna - Sezione Lavoro presentato dal Sig. Di Vita Andrea.-

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Filippa La Loggia

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Alfonso Bevilacqua del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art. 41 c.p.e. al Tribunale Civile di Enna - Sezione Lavoro presentato dal Sig. Di Vita Andrea.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso al Tribunale Civile di Enna - Sezione Lavoro, notificato in data 20/5/2015 ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 5919 del 21/5/2015, con cui il dipendente comunale Di Vita Andrea, nato a Barrafranca il 01/06/1957, ove risiede in Via Matteotti 56 ed elettivamente domiciliato a Barrafranca, in Via Emilia, 28 presso lo Studio Legale dell'Avv. Alfonso Bevilacqua da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, cita il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

- accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, dal 12/01/2009 ad oggi, attività lavorativa di autista pulman per disabili (trasporto H) alle dipendenze del Comune di Barrafranca;
- accertare e dichiarare che le mansioni di autista pulman per disabili (trasporto H), espletate dal Sig. Di Vita Andrea, sono superiori rispetto alle originarie mansioni di accompagnatore scuolabus;
- accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili, ai fini economici, nella categoria giuridica B3 (ex V qualifica funzionale) del CCNL del 31/3/1999 e successive modifiche e, quindi, il ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze stipendiali;
- conseguentemente, condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 6.732,26, maturata fino ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto anticipazione.

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi alla citazione dinanzi al Tribunale di Enna - sezione Lavoro;

Preso atto che il Tribunale Civile di Enna - Sezione Lavoro ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il 21/10/2015, alle ore 9.00 e seguenti, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire un incarico per la difesa dell'Ente avverso il ricorso al Tribunale di Enna, promosso dal dipendente comunale Di Vita Andrea, la cui udienza è stata fissata per il 21/10/2015, alle ore 9.00 e seguenti;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 1.700,00 derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2011, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2011) comprensivo di tutti gli accessori di legge (oltre alla discount spese generali 15% C.P.A. e I.V.A.);

3. di impegnare la somma di € 1.700.00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
4. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
6. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li 30/09/15

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO




PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Jaroch

Barrafranca, li 30/09/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Jaroch

Barrafranca, li 30/09/15

1144-A-262/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Incarico legale all'Avv. Soldi G. v. Persone del Foro di Ortona, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Enna - Sezione Lavoro presentato dal Sig. Di Vita Andrea" nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80005010863 e partita IVA 06429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dot.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali e Finanziari", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale:

e

l'Avv. _____ nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____ in Via _____, Codice Fiscale: _____

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. _____ del _____, ha deliberato di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale di Enna, promosso dal dipendente comunale Di Vita Andrea, la cui udienza è stata fissata per il 21/10/2015, alle ore 9.00 e seguenti; e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;

- che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;

tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Enna, promosso dal dipendente comunale Di Vita Andrea, la cui udienza è stata fissata per il 21/10/2015, alle ore 9,00 e seguenti e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convergono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge ritenuti dovuti, spese generali (15% K.P.A.) ed IVA, per un totale complessivo di € 1.700,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva, sarà la pari valore tipologia dell'incarico svolto, ha e

l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva l'è orientare al

meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali":

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____


Il Professionista Incaricato _____

Avv. Alfonso Bevilacqua
— αβ STUDIO LEGALE —

Via Emilia n. 28 - 94012 - Barrafranca (EN)
PEC: alfonso.bevilacqua70@legalmail.it
Tel. e Fax 0934/465265 - Cell. 338/3068703
P. IVA 01102740865; C.F. BVLLNS70M15F065S

Sublime
Autore
Ufficio

COPIA



TRIBUNALE DI ENNA
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna - SEZIONE LAVORO -

Pro.ocollo ' 0005919 del 21/05/2015



RICORSO ex ART. 414 c.p.c.

Il sottoscritto **Di Vita Andrea**, nato a Barrafranca (EN) il 01.06.1957 ed ivi residente in via Matteotti n. 56, (c.f. DVTNDR57H01A676X) rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'avv. Alfonso Bevilacqua (c.f. BVLLNS70M15F065S) in forza di mandato a margine al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore in Barrafranca (EN), via Emilia n. 28, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al nr. di fax: 0934/465265 o pec: **alfonso.bevilacqua70@legalmail.it**

FATTO

- 1) Il sig. Di Vita Andrea è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Barrafranca in data 28/05/1992, con inquadramento contrattuale IV qualifica funzionale. Con determinazione del capo settore n. 126/ del 23.04.99, a far data all'1.11.98, veniva inquadrato nella nuova categoria giuridica B 1 (corrispondente all'ex IV qualifica funzionale), livello economico B2, con profilo professionale di accompagnatore scuolabus ;
- 2) dal 12/01/2009 il ricorrente è stato applicato a svolgere le mansioni di autista per il trasporto H; ovvero, autista Pullman per trasporto di disabili (vedasi fogli di presenza settimanale - servizio trasporto H) ;
- 3) In data 07/11/2011 il Segretario Comunale disponeva il trasferimento, con decorrenza immediata, del dipendente Di Vita Andrea dall'ufficio di gabinetto del Sindaco, al II Settore " Servizi

MANDATO ALLE LITI
Io sottoscritto **Di Vita Andrea**, nato a Barrafranca (EN) il 01.06.1957 ed ivi residente in via Matteotti n. 56, (c.f. DVTNDR57H01A676X), nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente procedimento ed in quello esecutivo, l'Avv. Alfonso Bevilacqua, con studio in Barrafranca (EN), Via Emilia n. 28, al quale conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire.
Reso edotto, ex art. 13 D. lgs n. 196/2003, che i dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto, conseguentemente, il mio consenso al loro trattamento.
Eleggo domicilio in presso il di lui studio.

Di V. A. Vita

Vera ed autentica la superiore firma Barrafranca, 04/05/2015
Avv. Alfonso Bevilacqua

Alfonso Bevilacqua

Avv. Alfonso Bevilacqua

[Signature]

6 3

sociali", per svolgere le mansioni di autista del pulmino per il Trasporto dei diversamente abili (Trasporto H) presso il CSR;

4) Con determinazione del Capo del III Settore del Comune di Barrafranca del 27/01/2012, n. 27/74, veniva assegnata al dipendente Di Vita Andrea la mansione di autista del pulmino " Trasporto H";

5) Con determinazione n. 7 del 31/05/2012, il Sindaco del Comune di Barrafranca (EN), nell'ambito della rimodulazione della pianta organica, assegnava il dipendente Di Vita Andrea esclusivamente al 3° Settore " Servizi Sociali";

6) Tutt'ora il sig. Di Vita Andrea, avendone conseguito l'abilitazione professionale alla guida (Tipo KB, n. Rg 8005723 del 03.11.2011), svolge esclusivamente la mansione di autista del pulmino per il trasporto dei diversamente abili, ed il lavoro del ricorrente consiste nel trasportare, con l'ausilio di un accompagnatore, i disabili dal proprio domicilio al centro di riabilitazione denominato "CSR", sito in Barrafranca, (EN), in c.da Caldarella sn, per poi riaccompagnare gli utenti al proprio domicilio;

7) il ricorrente, prima in via di fatto, come provano i fogli di presenza, dopo ricevendone una formale adibizione alle mansioni di autista trasporto H, di fatto ha svolto e svolge, continuativamente, un'attività lavorativa diversa rispetto a quella per la quale è stato assunto (accompagnatore Scuolabus); ovvero, svolge una mansione riconducibile ed equivalente a quella di autista scuolabus, quindi superiore perché annoverabile alle mansioni di cui alla categoria giuridica B3 (corrispondente alla ex V qualifica funzionale). Infatti, il grado di conoscenze del lavoratore, le maggiori responsabilità assunte dall'operatore, le più qualificate competenze professionali, il conseguimento del Certificato di abilitazione professionale alla guida per il trasporto di soggetti portatori di handicap, il grado di complessità dei problemi che l'autista è tenuto ad affrontare, l'importanza delle relazioni interpersonali e con l'utenza, delineano una più qualificata categoria e/o figura professionale del dipendente Di Vita Andrea, equivalente alla figura di autista scuolabus, ma superiore ad quella di accompagnatore scuolabus (vedasi dotazione organica del Comune di Barrafranca al 31.12.2013, Delibera n. 72 del 17/09/2014).

8) Il sig. Di Vita Andrea ha ripetutamente rivendicato il suo credito da lavoro derivante dalle differenze stipendiali, ma invano, dal momento che l'amministrazione comunale ha sempre negato al sig. Di Vita Andrea tale diritto. (all. doc. sub 3 e 4).

DIRITTO

Riconoscimento della superiorità della mansioni di autista trasporto H, rispetto alle mansioni di accompagnatore scuolabus.

Il Sig. Di Vita Andrea, chiamato a svolgere le mansioni di Autista trasporto H, svolge un'attività lavorativa superiore rispetto a quella originaria di accompagnatore scuolabus per i seguenti motivi. Il conduttore di macchine complesse (scuolabus o pulmino per trasporto di disabili), nel comparto Regioni e Autonomie Locali, proprio per la superiorità e maggiore complessità delle mansioni, rispetto all'accompagnatore scuolabus, è inquadrato nella categoria giuridica B3. Trattasi di professionalità che, per qualità del lavoro e per maggiore professionalità, necessita di un'apposita abilitazione alla guida di un mezzo complesso deputato a trasporto di un certo numero di persone. Per questa attività sono richieste particolari capacità professionali nella conduzione del mezzo di trasporto per disabili, a causa delle loro condizioni psico-fisiche. Gli enti pubblici, pertanto, si avvalgono di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile per l'ente pubblico anche perché strumentale all'adempimento del diritto del disabile per il raggiungimento di un livello di vita adeguato e di inserimento sociale.

Anche se è abbastanza diffusa la prassi di utilizzare, per lo svolgimento delle mansioni di autista, in via meramente sostitutiva, personale non dipendente dall'ente pubblico, tale tipologia di personale è utilizzabile solo in via eccezionale ed entro certi limiti. Risulta necessario, invece, per lo svolgimento delle mansioni proprie degli autisti, di avvalersi di personale dipendente dell'Ente dotato di una specifica professionalità, (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1997, n. 622).

Per questi motivi, l'autista del pulmino per trasporto di disabili svolge una mansione di maggiore responsabilità e professionalità rispetto all'accompagnatore scuolabus e pertanto ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione lavorativa al trattamento economico previsto per la qualifica superiore (B3 giuridico), oltre l'indennità di rischio .

Pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione monetaria:

Il sig. Di Vita Andrea, per le mansioni di autista del pullman per il trasporto dei disabili che svolge dal gennaio 2009, ha diritto alle differenze stipendiali, , con interessi e rivalutazione monetaria, come prevede l' art. 52 del D.lgs del 30/03/2001 n. 165. Se è pur vero che il predetto art. 52 stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore, e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce però il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima. E ciò, sia nel caso che l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5), sia nel caso di esercizio di mero fatto di mansioni superiori (Sentenza del Tribunale l'Aquila, sez. lav. Del 28.01/2013 n. 29). In caso di accertato espletamento di mansioni superiori da parte del dipendente pubblico, le differenze retributive devono essere riconosciute anche retroattivamente (cfr. Sentenza del Tribunale di Taranto del 03/10/2011 n. 6289.)

In ordine al *quantum debeatur*, ovvero a quale trattamento economico debba essere riconosciuto al dipendente cui sono state conferite mansioni superiori, occorre fare riferimento all'art. 8 , comma 5 del CCNL del 14.09.2000, secondo il quale "*il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate*". Osservando la Tabella B del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico 2008-2009 - la differenza stipendiale è pari ad Euro 935,21 annua, oltre il rateo di euro

82,10 per la 13^a mensilità, per un totale annuo di Euro 1.067, 31, oltre interessi e rivalutazione monetaria. (vedasi prospetto contabile a firma della dott.ssa Ruggeri Federica).

Sulla questione dei pubblici dipendenti relativa al riconoscimento ed al pagamento della differenza retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori, ormai la giurisprudenza è abbastanza consolidata. (vedasi Sentenza Cass. S.U. del 14/05/2014 n. 10413; Sentenza Cass. Sez. lavoro del 16/01/2014 n. 796; Sentenza Cass. Sez. lavoro del 06.03.2013 n. 5550; Sentenza Cass. Sez Lav. Del 27/10/2011 n. 22438; Sentenza Consiglio di Stato di Stato del 09/03/2010 n. 1382).

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, riservate più ampie ed ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'III.mo Tribunale di Enna - Sezione Lavoro - affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **accertare e dichiarare** che il ricorrente ha prestato, dal 12 gennaio 2009 ad oggi, attività lavorativa di autista pullman per disabili (Trasporto H) alle dipendenze del Comune di Barrafranca ;
- **accertare e dichiarare** che le mansioni di autista pullman per disabili (Trasporto H), espletate dal Di Vita Andrea, sono superiori rispetto alle originarie mansioni di accompagnatore scuolabus;
- **accertare e dichiarare** che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili, ai fini economici, nella categoria giuridica B3 (ex V qualifica funzionale) del C.C.N.L. del 31.03.1999 e successive modifiche e, quindi, il ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze stipendiali.
- **conseguentemente condannare** il Comune di Barrafranca (EN), in persona del Sindaco p.t., a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 6.732,26

maturata sino ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria;

- condannare il Comune di Barrafranca (EN), in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto anticipazione.

In via istruttoria

a) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) " Vero che il sig. Di Vita Andrea, dipendente del Comune di Barrafranca, (EN), sin dal gennaio 2009 ad oggi, svolge a tempo pieno, in modo continuato e tutti i giorni lavorativi, le mansioni di autista pulmino per trasporto disabili (trasporto H)? " .

Si indicano a testi:

1) Mattina Angela, nata a Caltanissetta il 30/04/1963 e residente in Barrafranca (EN), viale Della Pace sn. (assistente sociale presso il CSR);

2) Vetriolo Salvatore, nato a Barrafranca (EN), il 04.11.1949, ed ivi residente via Russo n. 26 (operatore presso il CSR) ;

3) Strazzanti Maria, nata Barrafranca il 15/05/1964 e residente in via Cavour n . 30, (accompagnatore servizio per disabili);

In caso di contestazione, disporre CTU per la quantificazione delle differenze retributive spettanti al sig. Di Vita Andrea per lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 152 D.Att. c.p.c., così come modificato dalla legge 326 del 24/11/2003, il ricorrente dichiara che il proprio reddito è inferiore ai limiti previsti dalle norme richiamate e che, pertanto, lo stesso si trova nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari, con contestuale impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei suddetti limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.


La causa è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito dei componenti il nucleo familiare del ricorrente, per l'anno 2013 è pari ad Euro 18.755,936. Medesima è la situazione reddituale per il 2014 (vedasi atto notorio e copia Cud 2014, allegato);

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile;

Si producono:

- 1) copia certificazione del 21/09/2006 a firma del responsabile del IV settore " Affari sociali " del Comune di Barrafranca (EN); 2) copia trasmissione fogli di presenza settimanali - servizio Trasporto "H" a firma del dirigente, Dott. S. Centonze; 3) copia richiesta di pagamento differenze retributive del 29.07.2014, prot. N. 9359; 4) copia richiesta di pagamento differenze retributive del 30.01.2015, prot. N. 1339; 5) copia nota prot. N. 10612 del 08.09.2014 a firma del Capo del I settore funzionale del Comune di Barrafranca, Dott. Crescimanna; 6) copia nota prot. N. 2406 del 26.02.2015 a firma del Capo del I settore funzionale del Comune di Barrafranca, Dott. Crescimanna; 7) copia Determinazione del Capo del I settore n. 126/211 del 23.04.1999; 8) copia provvedimento di assegnazione del 07.11.2011 a firma del Segretario del Comune di Barrafranca; 9) copia provvedimento di assegnazione del 01.07.2010 a firma del Segretario del Comune di Barrafranca ; 10) copia Determinazione del capo del III settore n. 27/74 del 27.01.2012; 11) copia Determinazione del Sindaco n. 7 del 31.05.2012; 12) copia Verbale di deliberazione n. 72 del 17/09/2014 della giunta comunale riguardante la ricognizione e ridefinizione della dotazione organica del Comune di Barrafranca ; 12) copia Certificato di abilitazione professionale alla guida n. RG 8005723; 13) copia prospetto contabile a firma della dott.ssa Ruggeri Federica; 14) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione, corredata da mod. CUD 2014 e copia carta d'identità del ricorrente.

Enna, 05.05.2015

Avv. Alfonso Bevilacqua


RG 72115

TRIBUNALE DI ENNA

IL GIUDICE DEL LAVORO, dott. Spaccavelli

Levo il ricorso che precede:
visi gli art. 415 e ss. Cpt;

FISSA

Udienza di discussione per il 21-10-15 ore 9.00 e seguenti, nei
locali del TRIBUNALE DI ENNA.

Disporre che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente, alla controparte entro giorni dieci da oggi, avvertendo il convenuto che ha
l'onore di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Enna, 12-5-15

~~Il sottoscritto~~

Depositate nelle Caselle
del Tribunale di Enna

18 5 15
~~Il sottoscritto~~
in FUNZIONARIA GIUDIZIARIA
CORSO 1922

IL GIUDICE

[Signature]



una copia conforme all'originale che è
rilascia per uso *[Signature]*

Enna, li 10. 05. - 2015

[Signature]